

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2425 del 16/05/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO (CODICE C.I. 130000000000 3 ER) AD USO IDROELETTRICO (4,40 kW). BUCHERINI MARIA, in località MOLINO CASELLE, nel comune di BAGNO DI ROMAGNA. PRAT. FC07A0087
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2082 del 19/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO (CODICE C.I. 130000000000 3 ER) AD USO IDROELETTRICO (4,40 kW) – BUCHERINI MARIA, in località MOLINO CASELLE, nel comune di BAGNO DI ROMAGNA – PRAT. FC07A0087

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”;

Premesso che :

- a seguito dell'esito favorevole della procedura di screening delibera di Giunta della RER n. 1565 del 29/09/2008, con determinazione regionale n. 14844 del 17/11/2011, è stato rilasciato a BUCHERINI MARIA (C.F. BCHMRA55S66A565S), nata a Bagno di Romagna (FC) il 26/11/1955 ed ivi residente in Via Selvapiana Molino Caselle n. 378, il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Fiume Savio (130000000000 3 ER) in località Molino Caselle nel comune di Bagno di Romagna, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica FC07A0087;
- con nota pervenuta in data 27/05/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0345380 del 27/05/2015, la sig.ra Bucherini Maria ha presentato domanda di rinnovo senza variante della concessione sopracitata;

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:

- salto lordo 4,70 m;
- portata massima 191 l/s (0,191 mc/s);
- portata media 95,5 l/s (0,0955 mc/s);
- potenza nominale di concessione 4,40 kW;
- prelievo atteso 2900 mc/a;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Bagno di Romagna, loc. Molino Caselle di Selvapiana, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 79 mapp.li 3, 5, 74, 202, 203, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=742787.56, Y=863746.28;
- il prelievo avviene tramite canaletta in cls in corrispondenza di traversa del Fiume Savio;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Considerato che

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Ritenuto che

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 14844 del 17/11/2011, nella misura di 0,123 mc/s, debba essere aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, nella misura di 0,23 mc/s nel periodo estivo e 0,35 mc/s nel periodo invernale.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 161,16;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 01/12/2011 nell'importo di € 152,00, è stato aggiornato rispetto al canone 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 9,16;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;
- che, in data 12/04/2017, con n. protocollo PGDG/2017/3892, è stata acquisita la determinazione dirigenziale n. 1075 del 10/04/2017 emessa dal Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui è stato rilasciato il nulla osta a fini idraulici per il rinnovo di concessione demaniale per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Savio ad uso idroelettrico in loc. Molino Caselle del comune di Bagno di Romagna (FC) con l'indicazione di prescrizioni e condizioni che la sig.ra Bucherini Maria dovrà seguire e che vengono riportate agli articoli 6 e 7 del disciplinare allegato al presente atto;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, a BUCHERINI MARIA (C.F. BCHMRA55S66A565S), nata a Bagno di Romagna (FC) il 26/11/1955 ed ivi residente in Via Selvapiana Molino Caselle n. 378, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Savio (130000000000 3 ER), in località Molino Caselle di Selvapiana del comune di Bagno di Romagna, per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 14844 del 17/11/2011 alla stessa sig.ra Bucherini;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 0,0955 mc/s (95,5 l/s) per produrre, con un salto di 4,7 m, una potenza nominale di 4,40 kW;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
- d) di richiamare la determinazione dirigenziale n. 1075 del 10/04/2017 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, con la quale è stato rilasciato il nulla osta idraulico al presente rinnovo, con prescrizioni e condizioni in fase di esercizio che si

- riportano agli articoli 6 e 7 del disciplinare allegato al presente atto;
- e) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 14844 del 17/11/2011 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- f) di dare atto che:
- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, fissato in € 161,16, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 161,16, è già stato conguagliato col versamento di € 9,16;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- g) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- j) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) di notificare il presente atto al richiedente, a mezzo pec all'indirizzo rossi_domenico@pec.coldiretti.it;
- n) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Franco Zinoni
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da fiume Savio (codice C.I. 130000000000 3 ER) per uso idroelettrico, richiesto dalla signora BUCHERINI MARIA (C.F. BCHMRA55S66A565S) con istanza presentata in data 27/05/2015 e protocollata con n. PG.2015.0345380 in pari data (Prat. N. FC07A0087)

Art.1

QUANTITATIVO E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile: - portata massima pari a 0,191 mc/s(191 l/s); portata media derivabile pari a mc/s ; qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Art.2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata per produrre, con un salto legale di m 4,70, la potenza nominale di kW 4,40 e per uso idroelettrico.

Art.3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1. Il prelievo viene effettuato in corrispondenza di una traversa sul Fiume Savio in località Molino Caselle di Selvapiana in Comune di Bagno di Romagna (FC), a fronte dei terreni catastalmente identificati al Foglio 79 particelle 3, 5, 74, 202, 203, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*32: x=742,787.56; Y=863,746.28. La zona di presa è posta sul lato sud del Fiume Savio, in località Molino Caselle a circa 110 m verso monte dalla zona di deposito dell'acqua, in corrispondenza di una traversa con scivolo (briglia in cls) sul fiume; la derivazione avviene tramite una canaletta in cls posizionata lateralmente all'alveo a quota del ciglio superiore della briglia, in modo da ricevere il pelo libero dell'acqua e quindi la sua tracimazione. Alla quota superiore della zona di presa è posto uno scaricatore per fare ritornare al fiume l'eventuale acqua in eccesso che non può sopportare la canaletta. Per arrivare alla zona di accumulo e quindi al generatore di corrente (situato dentro un fabbricato), l'acqua passa attraverso una canaletta scoperta e in parte coperta. Pertanto, mediante la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Savio e attraverso l'opera di presa posta a lato della briglia esistente il canale derivatore, in parte coperto, alimenta la vasca di carico da dove, con un salto di metri 4,70 vengono azionati, per uso forza motrice, e più precisamente per il funzionamento di un mulino e per la produzione idroelettrica, i meccanismi motori del mulino stesso, per poi dopo circa 200 m essere restituita al corso originario. A fronte dei sopra riportati dati di salto e portata media derivata, dichiarati dal richiedente, viene prodotta una potenza nominale pari a 4,40 kW.

2. L'occupazione demaniale e le opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

ART. 4

PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

2. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:

- il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.
3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
5. Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.
 Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente

che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

8. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

9. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

10. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

12. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

13. Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015: ovvero sia nella misura di 0,23 mc/s nel periodo estivo e 0,35 mc/s nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa, sistema che, laddove non presente, dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario entro sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento con successiva comunicazione di adempimento al Servizio concedente.

13. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso dei titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

14. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

ART. 6

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DET. N. 1075 DEL 10/04/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AREA ROMAGNA DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO

1. Il materiale inerte che si dovesse depositare naturalmente in alveo davanti all'opera di presa o davanti al punto di scarico potrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC- Servizio Area Romagna sede di Cesena.
2. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del concessionario.
3. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
4. Nelle aree oggetto di concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio Area Romagna - Sede di Cesena, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle in ambito demaniale, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Area Romagna – sede di Cesena;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
5. Il Servizio Area Romagna - Sede di Cesena si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione, in caso di necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
6. Il Servizio Area Romagna - Sede di Cesena potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
7. Ogni modifica dello stato dei luoghi, ogni variazione alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Area Romagna – Sede di Cesena, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 7

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NELLA DET. N. 1075 DEL 10/04/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

1. Il presente nulla osta, ai soli fini idraulici, concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla gestione e all'esercizio delle opere dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
2. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
3. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;
4. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.
5. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae-Sac e al presente Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.
6. La manutenzione e la pulizia delle aree oggetto di istanza e lungo tutto il tratto fluviale sotteso dalle opere sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a

mantenere la sezione idraulica libera da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere esistenti a carico del richiedente.

7. Il Concessionario è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati.

8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

9. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori eseguiti.

11. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

12. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'ARPAE o dall'ARSTPC – Servizio Area Romagna.

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

ART. 8

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due

annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

2. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10

RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.

2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 11

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

2. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 12

OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

ART. 13

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti. Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ArpaE- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

La sottoscritta Bucherini Maria (C.F. BCHMRA55S66A565S), presa visione in data _____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.